



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II  
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

# **INNOVAZIONE E DIRITTO**

**La manovra economica per il 2010 rivoluziona la disciplina dell'accertamento sintetico..... ma con quali effetti sul contribuente?**  
di Giuseppe De Girolamo

**1. Introduzione – 2. Disciplina ante riforma – 3. Modifiche introdotte dal D.L. 78 del 2010 – 4. Sovrapposizione tra accertamento sintetico e studi di settore – 5. Conclusioni.**

#### **1. Introduzione**

L'art. 22 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” (cd. Manovra economica per il 2010) è intervenuto sul metodo dell'accertamento sintetico, modificando l'art. 38 comma 4-8 del D.P.R. 600/1973, che ne detta la disciplina.

L'art. 38 sopracitato, nella sua formulazione originaria, era stato introdotto in attuazione della delega contenuta nella legge 9 ottobre 1971 n. 825, che al n.13 prevedeva: “la determinazione analitica del reddito complessivo netto sulla base dei singoli redditi che lo compongono, salvo il ricorso alla determinazione sintetica quando si siano elementi presuntivi di maggiore reddito risultanti da fatti certi”.

A seguito delle modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 1991 n.413, il D.P.R. 29 novembre 1973 n. 600 recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” prevede diversi metodi per determinare il reddito imponibile:

-accertamento analitico (art. 38 comma 2). L'imponibile è ricostruito in maniera dettagliata considerando le singole componenti del reddito in relazione alla loro fonte; per le

imprese tale tipo di accertamento è di natura contabile (cd. accertamento analitico-contabile, art. 39 comma 1) in quanto si basa sulle risultanze delle scritture, qualora siano attendibili e tenute correttamente;

-accertamento sintetico (art. 38 comma 4-8). A differenza del metodo analitico, con quello sintetico l'imponibile complessivo viene ottenuto facendo ricorso a elementi e fatti economici individuati che permettono di ricostruire induttivamente la situazione reddituale di un contribuente;

-accertamento analitico-induttivo basato su studi di settore. Tale metodo di accertamento è utilizzato unicamente per determinare induttivamente il reddito di un contribuente sulla base della sua capacità teorica di produrre ricavi, capacità definita in base ad una serie di fattori preindividuati;

-accertamento induttivo extra-contabile (art. 39 comma 2). Gli Uffici finanziari ricorrono a tale tipo di accertamento principalmente quando la contabilità è inattendibile o non è tenuta correttamente.

In queste brevi note si intende porre attenzione solo sul metodo dell'accertamento sintetico, oggetto di revisione da parte della manovra economica per 2010.

## 2. Disciplina ante riforma.

Il reddito complessivo di un contribuente persona fisica può essere determinato con metodo sintetico in presenza di determinati presupposti che legittimano l'Ufficio a procedere in tal senso.

L'accertamento sintetico si fonda sul procedimento induttivo, in quanto si sostanzia nel ricorso a presunzioni in virtù delle quali l'Amministrazione finanziaria, partendo da un fatto noto, giunge ad uno ignorato.

Nella formulazione ante riforma<sup>1</sup>, applicabile ai redditi fino al 2008, l'art. 38 prevede la possibilità di ricorrere a tale forma di determinazione in via induttiva in presenza di "elementi

---

<sup>1</sup> D.P.R. 600/1973 art. 38 comma 4-8: "L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'art. 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta.

Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.

e circostanze di fatto certi' che comportino uno scostamento del reddito complessivo netto accertabile per almeno un quarto da quello dichiarato.

Tali "elementi e circostanze di fatto certi" si sostanziano in una serie di fatti-indici in base ai quali l'Ufficio finanziario può determinare induttivamente il reddito globale del contribuente, tra i quali in primis vi sono quelli tipici del redditometro, cioè di quello strumento predisposto dal legislatore per addivenire alla determinazione del reddito presunto complessivo partendo da alcuni cc.dd. "indici di capacità contributiva" individuati con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze; applicando a tali indici i coefficienti di moltiplicazione si giunge alla trasformazione della spesa nel reddito determinato sinteticamente.

Va precisato, però, che nella disciplina previgente si può far ricorso al redditometro solo "quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta".

L'accertamento sintetico, sempre nella disciplina ante manovra economica, non necessariamente deve fondarsi sui fatti-indici tipici posti a base del redditometro, ma può fondarsi anche sulla "spesa per incrementi patrimoniali", metodo disciplinato dall'art. 38 comma 5 del D.P.R. 600/1973.

L'Ufficio, infatti, può procedere alla determinazione induttiva del reddito complessivo netto basandosi su spese eccessive poste in essere dal contribuente rispetto al reddito dichiarato nell'anno in corso e negli anni precedenti; in tal caso vi è la presunzione relativa che tali spese siano state poste in essere ricorrendo a redditi conseguiti non solo nell'anno in corso ma anche nei quattro precedenti, per cui l'Ufficio potrà procedere ad una rettifica, in tal senso, del reddito dichiarato.

L'accertamento sintetico, indipendentemente dai fatti-indici posti alla base della determinazione del reddito complessivo netto, si fonda su presunzioni legali relative, che ammettono dunque prova contraria da parte del contribuente, il quale dovrà dimostrare che il maggior reddito accertato è costituito in tutto o in parte da redditi non tassabili (esempio,

---

Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.

Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato reddito di capitale salva la facoltà del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi. Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'art. 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4) ".

redditi esenti) o proviene da fonti non reddituali (per esempio, donazioni, somme avute in successione, risparmi effettuati in passato, ecc.)<sup>2</sup>.

### 3. Modifiche introdotte dal D.L. 78 del 2010.

La definizione della disciplina previgente in tema di accertamento sintetico è risultato necessaria per poter comprendere a pieno le novità introdotte dalla manovra economica per il 2010 (D.L. 78/2010), che possiamo dire ha attuato una vera e propria rivoluzione del metodo dell'accertamento sintetico.

L'art. 22<sup>3</sup>, infatti, è intervenuto a riscrivere integralmente i comma 4-8 dell'art. 38 del D.P.R. 600/1973, sull'assunto della necessità di una modifica dettata dal mutamento del contesto socio-economico dell'ultimo decennio; la nuova disciplina ha effetto "per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto", cioè per gli accertamenti relativi ai redditi a partire dal 2009 in poi, per cui per quelli precedenti continuerà a trovare applicazione la disciplina previgente, della quale si è detto poc' anzi.

E' stato eliminato l'obbligo per l'Amministrazione di procedere a determinazione induttiva del reddito complessivo netto solo sulla base di "elementi e circostanze di fatto certi"; nella nuova formulazione dell'art. 38, infatti, l'Ufficio può sempre procedere a "determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di

<sup>2</sup> A tal proposito cfr., ex plurimis, Cass. 14778/2000, Cass. 8665/2002, Cass. 20588/2005, Cass. 16284/2007, Cass. 327/2006, Cass. 5991/2006.

<sup>3</sup> L'art. 22 del D.L. 78/2010 recita: "1. Al fine di adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio, all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, sono sostituiti dai seguenti:

"L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.

La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.

L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge".

qualunque genere sostenute nel corso del periodo d'imposta"; è scomparso il riferimento ai fatti-indici che comportino la determinazione in via induttiva del reddito, e si è avuta la loro sostituzione con un metodo della spesa che potremmo definire "puro", nel senso che centrale nella determinazione del reddito sarà solo la spesa effettivamente esborsata dal contribuente nell'anno in corso, presumendosi che essa sia stata affrontata con redditi realizzati nello stesso anno.

Al contribuente è data comunque facoltà di dimostrare l'erroneità di tale assunto, esibendo prove circa il ricorso a redditi esenti o a disponibilità provenienti da fonti non reddituali, per esempio donazioni.

Si è mantenuto, dunque, l'utilizzo dello strumento della presunzione legale relativa, anche se si può osservare che la dimostrazione dettagliata della provenienza delle disponibilità economiche nell'anno in corso, al fine di poter giustificare la credibilità delle spese sostenute e la loro congruità rispetto al reddito dichiarato, comporta un'ingerenza eccessiva nella vita del contribuente ed un indebolimento delle garanzie costituzionali proprie di ogni cittadino, in primis il diritto alla privacy<sup>4</sup>.

Ulteriori elementi di criticità si riscontrano dall'analisi della disciplina del redditometro contenuta nella nuova versione dell'art. 38 comma 5; in realtà non vi è alcuna disciplina definita, ma vi sono delle norme programmatiche che esprimono il proposito del legislatore di offrire all'Amministrazione finanziaria un nuovo strumento che le permetta di procedere all'accertamento sintetico del reddito sulla base di indici di capacità contributiva che tengano conto dell'intero nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza.

Con tale norma si vogliono correggere alcune distorsioni dello strumento redditometrico nella sua precedente versione, in quanto gli indici di capacità contributiva individuati con decreto del Ministro dell'Economie e Finanze non tengono conto né del contesto territoriale in cui operano né del reddito complessivo familiare.

Per esempio, un'abitazione in centro città, a parità di metri quadri, generalmente ha un valore maggiore della stessa abitazione in periferia, così come limitare il controllo alle spese sostenute dal solo contribuente non impedisce la non infrequente prassi di intestare beni mobili registrati costosi a familiari, così da evitarne la rilevazione in fase di accertamento sintetico.

Allo stato, dunque, possiamo ragionevolmente sostenere il contenuto programmatico dell'art. 38 nella sua nuova formulazione, in quanto rimanda ad un successivo decreto

---

<sup>4</sup> In tal senso leggi, ex plurimis, Cass. 27927/2009 in cui la Suprema Corte ha delineato come il metodo analitico di determinazione del reddito va preferito a quello sintetico in quanto offre maggiori garanzie al contribuente.

ministeriale l'individuazione degli indici, con i correttivi sopracitati: bisogna necessariamente attendere tale atto per dare un contenuto più definito alla nuova formulazione del redditometro.

Va precisato, però, che è scomparso il limite della necessità della non congruità per almeno due periodi di imposta, per cui l'Ufficio potrà ricorrere al metodo del redditometro anche in presenza di una incongruità per una sola annata.

In realtà tale ultima modifica è conforme alla mutata prospettiva alla base del nuovo redditometro, in quanto mentre nella sua formulazione ante riforma risulta fondamentale l'elemento della disponibilità di un bene costoso per più periodi d'imposta, l'utilizzo ora di un metodo "puro" della spesa comporta la rilevanza di un'incongruità anche solo occasionale, ponendo così il presupposto fondamentale legittimante il ricorso al metodo sintetico basato sul redditometro.

Per quanto riguarda i limiti in presenza dei quali l'Amministrazione può procedere ad accertamento con metodo sintetico, deve rilevarsi che mentre nella versione prima della manovra economica è necessario un scostamento del 25% del reddito determinato in via induttiva rispetto al reddito dichiarato, nella nuova disciplina tale scostamento può essere anche solo del 20%.

Va sottolineato, inoltre, che è stato abolito il riferimento al metodo della "spesa per incrementi patrimoniali"; ciò è coerente con la circostanza che la spesa effettuata dal contribuente nel corso dell'anno è diventato il leit motiv dell'intero metodo sintetico di determinazione del reddito, per cui prevedere separatamente la possibilità dell'Amministrazione finanziaria di porre attenzione ad una spesa eccessiva rispetto al reddito dichiarato, risulterebbe superfluo.

Possiamo dire, però, che mentre nel caso del metodo della "spesa per incrementi patrimoniali", vi è la presunzione della realizzazione di tali uscite con maggiori redditi realizzati negli ultimi 5 anni, con la nuova disciplina vi è la presunzione relativa che la spesa è stata interamente coperta con redditi realizzati nell'anno in corso, per cui uno scostamento del 20% necessario per il ricorso al metodo sintetico dell'accertamento è più probabile che nella disciplina vigente, amplificando a dismisura, a parere di chi scrive, il ricorso a tale metodologia.

Una garanzia procedimentale di indubbio valore è stata introdotta con la previsione, al comma 7, dell'obbligatorietà da parte dell'Amministrazione di invitare il contribuente a comparire, di persona o per mezzo di rappresentanti, al fine di procedere ad accertamento con adesione, offrendogli così la possibilità di esibire preventivamente prove idonee a

giustificare lo scostamento superiore al 20% tra reddito determinato induttivamente e reddito dichiarato, nonché la non congruità nel periodo di imposta considerato tra spese sostenute e reddito asserito.

Con favore, a parere di chi scrive, va vista anche la partecipazione dei Comuni al procedimento di accertamento del reddito, in quanto il D.L. 78/2010 (art. 18) prevede che gli uffici dell'Agenzia delle Entrate "...prima dell'emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 38 quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi", i quali comunicano "entro sessanta giorni da quello di ricevimento della segnalazione ogni elemento utile alla determinazione del reddito complessivo".

Trattasi di una partecipazione necessaria dei Comuni all'accertamento del reddito con metodo sintetico; inoltre, siamo in presenza di uno dei primi esempi di collaborazione diretta tra Amministrazione centrale e periferica nella fase preparatoria antecedente all'emissione di un atto accertativo.

In tale fase la collaborazione del Comune di residenza, quale ente più vicino al contribuente e quindi meglio informato, può essere determinante per valutare in concreto la sussistenza di elementi giustificativi dello scostamento tra reddito dichiarato ed accertato, o di altri elementi a sostegno della contestazione di maggior reddito di un contribuente persona fisica da parte degli Uffici finanziari.

#### 4. Sovrapposizione tra accertamento sintetico e studi di settore.

Delineate le novità introdotte dalla manovra economica per il 2010, si vogliono offrire alcuni spunti sulla possibile sovrapposizione tra i due strumenti più utilizzati oggi dall'Amministrazione finanziaria, il redditometro e gli studi di settore, per l'accertamento induttivo del reddito di alcune categorie di contribuenti, soprattutto alla luce della nuova formulazione dell'art. 38 del D.P.R. 600/1973, nonché delle circolari dell'Agenzia delle Entrate nn. 13/E del 2009 e 20/E del 2010.

In primis va rilevato che tale sovrapposizione può aversi solo per i contribuenti persone fisiche, in quanto lo strumento del redditometro non trova applicazione per le società di capitali; inoltre può aversi solo per le imposte sui redditi, in quanto mentre l'accertamento di un maggior reddito presunto sulla base di studi di settore può portare all'addebito di Irpef, Ires, Iva e Irap, l'accertamento induttivo del reddito complessivo sulla base del redditometro può portare solo all'obbligo di pagare maggiore Irpef.

Ulteriore elemento di differenziazione è che mentre nel caso del redditometro la legge attribuisce agli indici di capacità contributiva individuati con decreto ministeriale il valore di presunzione legale relativa, per cui al Giudice non è dato valutare nel merito la rilevanza da conferire a tali indici, ma solo la validità della prova contraria adottata dal contribuente, negli studi di settore il legislatore attribuisce agli indici rilevanti ai fini di tale strumento di accertamento solo una valenza di presunzione semplice, per cui abbisognano di ulteriori elementi probatori che dimostrino la fondatezza della pretesa dell'Ufficio, in assenza dei quali il Giudice potrebbe anche disporre l'annullamento dell'avviso di accertamento per infondatezza delle pretese avanzate dall'Amministrazione.

Aldilà di queste differenze, va sottolineato che, soprattutto alla luce della riforma operata con la manovra economica per il 2010, è concreto il rischio di un'eccessiva attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria, poco attenta alle garanzie proprie del contribuente.

Se da un lato, infatti, vi sono casi in cui la sovrapposizione tra studi di settore e redditometro può portare a dei risultati efficaci, si pensi ad esempio ai contribuenti minimi non soggetti per espresso dettato normativo agli studi di settore, per cui l'assoggettabilità ad uno strumento redditometrico costruito con attenzione anche all'intero nucleo familiare ed al contesto territoriale in cui opera potrebbe portare all'accertamento di un reddito maggiore effettivamente evaso, dall'altro lato l'integrazione tra i due strumenti di accertamento può contribuire alla creazione di uno stato di polizia, in cui la libertà di spesa e la sua segretezza sono effettivamente sacrificati nell'unica ottica di aumentare il gettito nelle casse dello Stato.

## 5. Conclusioni.

A conclusione di queste brevi note, si vogliono offrire alcuni spunti di riflessione.

Le modifiche introdotte dal D.L. 78/2010 in tema di accertamento sintetico non possono non far riflettere sul comportamento quantomeno irragionevole, e talvolta sembrerebbe contraddittorio, del legislatore, che se da un lato nella nuova disciplina pone attenzione al contesto familiare prevedendo l'individuazione di nuovi indici-fatti rilevanti ai fini del metodo di accertamento basato sul redditometro, in senso dunque penalizzante per il contribuente, dall'altro lato non sembra porre in essere misure agevolative di sostegno ai consumi, misure che non possono non avere il loro punto di partenza in un'attenta e programmata politica di sostegno al reddito familiare.

Le misure anticrisi adottate dal Governo a sostegno delle famiglie sembrano essere state, a parere di chi scrive, frammentarie e non sempre del tutto efficaci; in più di un

occasione hanno mostrato degli evidenti errori di valutazione effettuati dagli Uffici che coadiuvano il Ministero, si pensi, a titolo esemplificativo, al bonus famiglia che nei calcoli ministeriali sarebbe dovuto essere una misura a sostegno di una platea di circa un milione e mezzo di contribuenti, e che invece si è risolto in un contributo a tantum elargito a poco più di 500.000 mila persone.

A questo vanno ad aggiungersi i dati allarmanti provenienti dal monitoraggio delle entrate tributarie statali, dai quali si evince che nel biennio di crisi 2008-2009, a fronte di una netta caduta del gettito IVA determinata, chiaramente, da una sensibile riduzione degli scambi commerciali interni ma soprattutto esterni, si è avuto mediamente un aumento del gettito Irpef.

Questo denota sicuramente una scarsa attenzione del legislatore al peso della fiscalità sulla famiglia, che è il soggetto maggiormente penalizzato in questa fase congiunturale critica, ma denota soprattutto, a parere di chi scrive, l'assenza di un chiaro disegno di politica tributaria, che è stata caratterizzata, negli ultimi tempi, più da interventi frammentari a sostegno di qualche categoria reddituale, che da un piano coordinato di contrasto alla crisi<sup>5</sup>.

La nuova disciplina del redditometro si inserisce in questo contesto, in quanto rischia di generare un'eccessiva penalizzazione del contribuente persona fisica rispetto alle altre categorie, peggiorandone ulteriormente la condizione; l'obiettivo del contrasto all'evasione non può essere raggiunto, a parere di chi scrive, ponendo in essere misure di controllo poliziesco della spesa, ma deve essere perseguito rendendo poco conveniente evadere, e creando quel senso di compliance tributaria che è quasi assente in una parte del nostro Paese.

Un'attenta riforma tributaria, ispirata ad un disegno chiaro ed unitario, sicuramente risulta essere un tassello fondamentale in questo percorso.

---

<sup>5</sup> Per un'attenta analisi del peso della fiscalità nella crisi italiana attuale nonché delle ragioni che rendono imminente e necessaria una riforma del sistema tributario nel nostro Paese, leggi PERRONE CAPANO R., Ridurre le imposte sulle famiglie e sulla produzione per consolidare la ripresa; stabilizzare la pressione fiscale dando avvio alla riforma del fisco per accelerare il riequilibrio del bilancio: quadratura del cerchio o avvio di un possibile ciclo virtuoso?, in *Innovazione e diritto*, 1-2/2010, pp. 1 e ss.

#### BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

ARTUSO E., L'applicazione "retroattiva" del redditometro: osservazioni sulle recenti linee ermeneutiche della Suprema Corte, in Riv. dir. trib., II, 2/2006, pp. 149 e ss.;

BEGHIN M., Determinazione sintetica del reddito complessivo Irpef, conoscenza delle fonti e alternative dei metodi di accertamento in un recente arresto giurisprudenziale, in Riv. dir. trib., II, 11/2009, pp. 784 e ss.;

BEGHIN M., Reddito complessivo Irpef e accertamento in base al redditometro: brevi considerazioni intorno alla necessità di distinguere le pesi sostenute per l'utilizzo di beni da quelle supportate per il loro acquisto, in Riv. dir. trib., II, 12/2009, pp. 816 e ss.;

BEGHIN M., La determinazione sintetica dell'imponibile Irpef e il problema degli "scostamenti" tra reddito accertabile e reddito dichiarato, in Rass. trib., 1/2009, pp. 222 e ss.;

BRIGHENTI F., Sinossi del "redditometro", in Boll. trib., 20/2008, pp. 1610 e ss.;

CISSELLO A., Novità in tema di accertamento, riscossione e contenzioso, in Il Fisco, 24/2010, II, pp. 3833 e ss.;

CONTE D., Aspetti problematici del redditometro e di altri consimili metodi come strumenti di contrasto all'evasione, in Riv. dir. trib., I, 12/2008, pp. 1095 e ss.;

FALSITTA G., Corso istituzionale di diritto tributario, CEDAM, 2009;

GUIDA FISCALE (a cura di Longoni M.), La manovra 2010, ed. Italia Oggi, Giugno 2010;

GIOE' C., Studi di settore e obbligo di motivazione, in Rass. trib., 6/2007, pp. 1726 e ss.;

GUIDA NORMATIVA, Nuovi studi di settore e redditometro, ed. Il Sole 24 Ore, Giugno 2010;

PERRONE CAPANO R., L'andamento del gettito delle imposte evidenzia il ruolo centrale della politica tributaria nell'emergenza economica, non solo in funzione anticiclica, in Innovazione e Diritto, 5/2008, pp. 3-37;

PERRONE CAPANO R., Ridurre le imposte sulle famiglie e sulla produzione per consolidare la ripresa; stabilizzare la pressione fiscale dando avvio alla riforma del fisco per accelerare il riequilibrio del bilancio: quadratura del cerchio o avvio di un possibile ciclo virtuoso?, in Innovazione e diritto, 1-2/2010, pp. 1 e ss.;

PERRUCCI U., Reddito e ricchezza in arrivo, in Boll. trib., pp. 1329 e ss.;

PINO C., L'accertamento sintetico e il nuovo redditometro, in Corriere trib., 26/2010, pp. 2057 e ss.;

SELICATO G., Reddito e auto di interesse storico e collezionistico, in Rass. trib., 2/2007, pp. 536 e ss.;

SUCCIO R., Brevi note in tema di retroattività e studi di settore, in Riv. dir. trib., II, 11/2009, pp. 767 e ss.;

TESAURO F., Istituzioni di diritto tributario (Vol. 1), UTET, 2006;

TESAURO F., L'accertamento sintetico del reddito ed il redditometro, in Boll. trib., 12/1986, pp. 952 e ss.;

TREVISANI A., Al via i correttivi congiunturali degli studi di settore, in Corriere trib., 26/2010, pp. 2063 e ss.

# Innovazione e Diritto